

COMUNE DI ACQUI TERME

Assessorato alle Politiche Sociali e Abitative

<p align="center">CAPITOLATO D'ONERI PER LA GESTIONE DEI CENTRI DI INCONTRO COMUNALI "MONS. GALLIANO" E "SAN GUIDO" PER IL PERIODO 01/10/2016 – 30/09/2018</p>

PREMESSA

Dall'anno 2009, in Acqui Terme, sono operativi due Centri di incontro Comunali denominati "Mons. Galliano" e "San Guido" ubicati, rispettivamente, in Via Emilia ed in Via Sutto.

Presso dette strutture, aperte prevalentemente nel pomeriggio, vengono accolti ultra cinquantacinquenni residenti sia in Acqui Terme che nei paesi limitrofi, che possono partecipare, anche non continuativamente, alle diverse attività proposte. Si tratta, in particolare, di attività culturali, ludiche, ricreative, di socializzazione, di animazione organizzate dall'Assessorato alle Politiche Sociali.

Le finalità principali degli interventi attuati sono le seguenti:

- favorire la socializzazione
- prevenire e recuperare situazioni di solitudine e di emarginazione
- favorire la formazione personale attraverso corsi ed eventi
- promuovere lo scambio intergenerazionale attraverso la collaborazione con le scuole e gli enti culturali e di volontariato del territorio

L'Amministrazione Comunale intende continuare a promuovere azioni di solidarietà sociale e di valorizzazione e supporto di soggetti in difficoltà. Pertanto ritiene opportuno, per la gestione del servizio di seguito descritto, affidare l'incarico ad una Cooperativa Sociale di tipo b) come definita dalla Legge 381/1991 – "Disciplina delle Cooperative Sociali" – che ha proprio come finalità l'inserimento lavorativo di persone svantaggiate le quali, proprio per la loro particolare condizione, non riuscirebbero altrimenti ad accedere al mercato occupazionale.

ART. 1 – OGGETTO DELL'APPALTO

Il presente capitolato ha per oggetto l'affidamento ad una Cooperativa di tipo b) regolarmente iscritta all'Albo Regionale delle Cooperative dei servizi di custodia e servizi integrativi dei Centri di incontro Comunali "Mons. Galliano" – con sede in Via Emilia 38/40 – e "San Guido" – con sede in Via Sutto.

ART. 2 – DURATA DELL'APPALTO

La durata dell'appalto è fissata in anni due, a decorrere dall' 1/10/2016 e fino al 30/09/2018.

ART. 3 – IMPORTO COMPLESSIVO A BASE D'ASTA

Per tutta la durata del servizio l'importo complessivo presunto posto a base d'asta è di € 50.890,00 - IVA esclusa (di cui all'anno € 25.445,00) - per unimporto complessivo di € 61.785,80 Iva Inclusa.

ART. 4 – DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

La Cooperativa aggiudicataria dovrà provvedere alle seguenti attività:

- apertura e chiusura dei locali
- presenza in loco alternata nei due Centri durante le ore di apertura pomeridiana
- vigilanza sui frequentatori
- supporto nella realizzazione delle iniziative ludiche, culturali, aggregative organizzate e gestite dall'Ufficio Politiche Sociali del Comune di Acqui Terme
- pulizia quotidiana dei locali (bagni, tavoli, pavimenti...)
- pulizia bimestrale dei vetri
- lavaggio semestrale delle tende
- lavaggio mensile delle tovaglie

Non potranno, in alcun modo, essere somministrati cibi o bevande al di fuori di quelli già erogati dai distributori automatici collocati presso le due strutture.

Art. 5 – QUANTITA' PRESTAZIONI RICHIESTE

E' richiesta la presenza dell'operatore per un totale di 34 ore complessive settimanali in modo da garantire l'apertura/chiusura dei Centri negli orari si di seguito indicati, la presenza non continuativa presso le strutture ed il servizio di pulizia dei locali.

I centri osservano indicativamente il seguente orario di apertura al pubblico:

- o Centro di Incontro "Mons. Galliano" di Via Emilia:
dal martedì alla domenica dalle ore 14.15/14.30 alle ore 18.15/18.30 (giorno di chiusura settimanale: lunedì);
- o Centro di Incontro "San Guido" di Via Sutto:
dalla domenica al venerdì dalle ore 14.15/14.30 alle ore 18.15/18.30 (giorno di chiusura settimanale: sabato).

Entrambe le strutture sono chiuse durante le seguenti festività: 1° Gennaio, Pasqua, Natale.

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di modificare l'orario di apertura al pubblico, in base alle esigenze del servizio e/o stagionali, sempre all'interno del monte ore indicato.

Per quanto riguarda l'orario di presenza dell'operatore e delle pulizie presso le due sedi, l'Ufficio Politiche Sociali effettuerà una programmazione mensile.

ART. 6 – REQUISITI DEL PERSONALE

Il personale utilizzato dall'aggiudicataria per il servizio di cui trattasi dovrà risultare fisicamente idoneo allo svolgimento dello stesso e possedere capacità adeguate ai compiti assegnati, garantendo la massima affidabilità.

Art. 7 – SEDE, ATTREZZATURE E MATERIALI

I Centri di Incontro sono arredati ed attrezzati dal Comune di Acqui Terme e sono strutturati nei seguenti spazi:

CENTRO MONS. GALLIANO - VIA EMILIA

- o *piano terra*
 - salone per lo svolgimento delle attività
 - bagno
 - zona ristoro con distributori automatici
 - cortile interno
- o *piano primo*
 - ripostiglio attrezzature

CENTRO "SAN GUIDO" - VIA SUTTO

- salone per lo svolgimento delle attività
- zona lettura
- zona ristoro con distributori automatici

- stanza conversazione
- bagno
- sgabuzzino

Ogni partecipante alla gara dovrà effettuare un sopralluogo dei locali ed allegare all'offerta il "Certificato di avvenuto sopralluogo presso i Centri di Incontri Comunali" che verrà rilasciato dall'Amministrazione Comunale di Acqui Terme. La mancata presentazione del suddetto Certificato comporterà l'esclusione dalla gara.

ART. 8 – COSTI ACCESSORI

Sono a carico dell'Aggiudicataria:

- o la fornitura di materiale per la pulizia quotidiana dei locali
- o la fornitura della carta igienica
- o la fornitura del sapone lavamani
- o la fornitura di salviette di carta asciuga-mani
- o i costi relativi al lavaggio semestrale delle tende
- o i costi relativi al lavaggio mensile delle tovaglie

L'Aggiudicataria è altresì tenuta ad utilizzare attrezzature e prodotti conformi alla normativa vigente in materia di sicurezza, assumendosi qualsiasi responsabilità in caso ed onere nei confronti dell'Amministrazione Comunale e di terzi nei casi di mancata adozione di quei provvedimenti utili alla salvaguardia delle persone e degli eventuali strumenti coinvolti e non nella gestione del servizio in oggetto.

ART. 9 - COORDINAMENTO DELLA GESTIONE DA PARTE DEL COMUNE

L'Assessorato alle Politiche Sociali conserverà le proprie funzioni di indirizzo e coordinamento politico, istituzionale e programmatico determinando le modalità tecnico-organizzative di gestione del servizio e la programmazione generale dello stesso.

L'Aggiudicataria non potrà organizzare autonomamente alcun tipo di attività o iniziativa.

E' facoltà dell'Amministrazione allocare presso il Centro eventi, manifestazioni o qualsiasi altra iniziativa di carattere sociale semplicemente concordandoli con l'Aggiudicataria. Il Comune si obbliga ad informare e consultare la stessa qualora ritenga opportuno variare le modalità organizzative .

Art. 10 – VERIFICA ATTIVITA' PRESSO I CENTRI

L'Amministrazione Comunale ha facoltà di effettuare in qualsiasi momento, senza necessità di preavviso e con le modalità ritenute più opportune, ogni intervento di controllo e di verifica del servizio fornito. Eventuali inadempienze e/o omissioni rilevate rispetto a quanto stabilito nel presente Capitolato e alle prescrizioni contrattuali, saranno formalmente contestate e valutate in contraddittorio.

L'aggiudicataria si impegna a fornire all'Ufficio Politiche Sociali una relazione sull'andamento del servizio, con cadenza semestrale. Dovranno inoltre essere garantiti almeno 2 incontri di verifica annuali con il Dirigente del Settore.

Art. 11 – CONTINUITA' DEL SERVIZIO

L'Aggiudicataria assicura, salvo i casi di forza maggiore, la stabilità del personale assegnato al servizio. La ditta si impegna a garantire la continuità del servizio oggetto dell'appalto provvedendo alle opportune sostituzioni od integrazioni del proprio personale che dovesse dimostrarsi, anche su indicazione del Dirigente del Settore di riferimento, insufficiente o inadeguato, e per assenze a qualsiasi titolo.

Gli operatori dovranno essere sostituiti durante i periodi di assenza per ferie o malattia con personale avente i medesimi requisiti richiesti dal presente capitolato. Per le assenze non programmate la sostituzione

dovrà essere immediata per scongiurare la sospensione del servizio, dandone successiva comunicazione al Comune di Acqui Terme.

Art. 12 – PRESENTAZIONE DELLE FATTURE

Le prestazioni richieste dal presente Capitolato dovranno essere fatturate mensilmente in modalità elettronica. A tal fine l'Aggiudicataria dovrà consegnare, entro 10 giorni del mese successivo a quello di riferimento, dei prospetti nominativi, con l'indicazione dei giorni e degli orari in cui sono state eseguite le prestazioni.

Art. 13 – DIVIETO DI CESSIONE E SUBAPPALTO

L'Aggiudicataria non potrà cedere a terzi o dare in subappalto, in tutto o in parte, il servizio.

ART. 14 - CORRISPETTIVO E MODALITA' DI PAGAMENTO

Il corrispettivo dovuto all'Aggiudicataria è costituito dal prezzo offerto in sede di gara e comprende:

- il costo del personale impiegato
- la fornitura del materiale e della dotazione strumentale necessari per lo svolgimento del servizio.

Con tale corrispettivo l'Aggiudicataria si intende pertanto compensata di qualsiasi suo avere inerente, connesso o conseguente il servizio medesimo, senza alcun diritto a nuovi o maggiori compensi.

Il pagamento avverrà in rate bimestrali, a seguito di verifica della regolarità del DURC acquisito dalla stazione appaltante e dietro presentazione di:

- o report di presenza degli operatori
- o fattura elettronica

Le fatture saranno liquidate, previa emissione del relativo mandato, entro 30 giorni dalla data di comunicazione al competente ufficio contabile della stazione appaltante.

Eventuali contestazioni sospenderanno il termine suddetto.

Art. 15 – NORME SULLA RISERVATEZZA

L'Aggiudicataria è soggetta alle disposizioni di cui al D.Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) ogni volta che si trovi a trattare o semplicemente venga a conoscenza di dati personali e/o sensibili e/o giudiziari riguardanti gli utenti del Comune di Acqui Terme.

In particolare il Comune di Acqui Terme, titolare del trattamento dei dati personali, designa ad ogni effetto di legge l'Aggiudicataria responsabile del trattamento dei dati personali che acquisirà in ragione dello svolgimento del servizio.

L'Aggiudicataria sarà conseguentemente obbligata ad osservare e mettere in pratica tutti gli adempimenti prescritti dal D.Lgs. 196/2003 in materia di privacy e sicurezza a carico del responsabile del trattamento, e vigilerà diligentemente e periodicamente sull'ottemperanza e il rispetto della normativa da parte di tutti i soggetti coinvolti nel trattamento dei dati.

L'Aggiudicataria procederà al trattamento dei dati attenendosi alle istruzioni impartite dal Comune di Acqui Terme, in particolare:

- o dovrà trattare i dati in suo possesso esclusivamente ai fini dell'espletamento del servizio appaltato;
- o non potrà procedere alla raccolta di dati presso le famiglie degli utenti (salvo casi eccezionali che riguardino l'incolumità o la sicurezza degli utenti, previa autorizzazione del titolare o, in caso di urgenza, con successiva informativa al titolare);
- o non potrà comunicare a terzi (salvo eccezioni che riguardino l'incolumità o la sicurezza degli utenti previa autorizzazione del titolare o, in caso di urgenza, con successiva informativa al titolare) né diffondere dati in suo possesso, né conservarli alla scadenza del contratto di appalto e dovrà restituirli al Comune di Acqui Terme entro il termine perentorio di 5 giorni;
- o dovrà adottare opportune misure atte a garantire la sicurezza dei dati in suo possesso;

- sarà tenuta a procedere, con atto scritto, alla nomina di dipendenti e collaboratori in qualità di incaricati del trattamento dei dati, specificando l'ambito del trattamento consentito e le istruzioni da seguire nelle operazioni di trattamento dei dati;

Si precisa che, ai sensi del D.Lgs. 196/2003, oltre alle ipotesi di responsabilità penale ivi contemplate, l'Aggiudicataria è comunque obbligata in solido con il titolare per il risarcimento dei danni provocati agli interessati in violazione delle norme sopra indicate.

Art. 16 – COPERTURA ASSICURATIVA

L'Aggiudicataria si assume ogni responsabilità, sia civile che penale, derivante ai sensi di legge dall'espletamento dell'attività richiesta dal presente capitolato.

A tale scopo si impegna a stipulare, con una primaria compagnia di assicurazione, una polizza RTC/RCO nella quale sia esplicitamente indicato che il Comune di Acqui Terme debba essere considerato "terzo" a tutti gli effetti. L'Aggiudicataria dovrà presentare detta polizza al Comune di Acqui Terme prima dell'inizio dell'esecuzione dell'appalto.

Il predetto contratto assicurativo dovrà prevedere la copertura dei rischi derivanti dall'attività di impresa, nonché i danni alle cose di terzi in consegna e custodia all'assicurato a qualsiasi titolo o destinazione, compresi quelli conseguenti ad incendio e furto, e tenere indenne il Comune di Acqui Terme da ogni responsabilità.

L'assicurazione dovrà essere prestata per i massimali di importi non inferiori a quelli di seguito indicati:

- polizza RTC:
 - € 2.000.000,00 per sinistro;
 - € 2.000.000,00 per persona;
 - € 2.000.000,00 per danni a cose o animali;
- polizza RCO
 - € 1.000.000,00 per sinistro;
 - € 1.000.000,00 per persona;

Il Comune di Acqui Terme è esonerato da ogni responsabilità per danni, infortuni o altro che dovesse accadere al personale dipendente dell'Aggiudicataria durante l'esecuzione del servizio, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è da intendersi già compreso o compensato nel corrispettivo dell'appalto.

ART. 17 – CAUZIONE

La cauzione provvisoria per le Cooperative offerenti, ai sensi dell'art. 93 del D. Lgs. 50/2016, è stabilita in € 1.018,00. La costituzione della cauzione dovrà essere effettuata in uno dei seguenti modi:

- in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso il Tesoriere del Comune di Acqui Terme, nel rispetto delle norme in ordine alla tracciabilità finanziaria;
- fideiussione bancaria o assicurativa, o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D.Lgs. n. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'economia e delle finanze.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta del Comune di Acqui Terme.

La garanzia deve avere validità per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta. Copre inoltre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'affidatario ed è svincolata automaticamente alla sottoscrizione del contratto medesimo.

L'Aggiudicataria è obbligata a costituire una garanzia fideiussoria nella misura del 10% dell'importo contrattuale, salvo quanto previsto dall'art. 183, comma 13, del D.Lgs. 50/2016. La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione del servizio.

Gli importi della cauzione provvisoria e definitiva sono ridotti del 50% ove ricorrano le ipotesi di cui all'art. 93, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016.

ART.18 – INDAEMPIENZE E PENALITA'

Ove si verificano inadempimenti dell'aggiudicataria nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, sarà applicata, in relazione alla loro gravità, una penale rapportata all'importo delle prestazioni non eseguite, fino al massimo del 10% del corrispettivo complessivo.

Nel caso di inadempimenti gravi o ripetute, il Comune avrà facoltà di risolvere il contratto previa notificazione scritta all'aggiudicataria, con tutte le conseguenze di legge che la risoluzione comporta, ivi compresa la facoltà di affidare il servizio a terzi in danno dell'aggiudicataria stessa e salva l'applicazione di penali scritte.

E' comunque facoltà del Comune di Acqui Terme, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, risolvere il contratto nei seguenti casi:

- a) interruzione del servizio senza giusta causa;
- b) violazione degli obblighi inerenti il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori, secondo la normativa vigente;
- c) grave inadempimento dell'Aggiudicataria, atto a compromettere il risultato del servizio;
- d) inosservanza reiterata o grave delle disposizioni di legge, dei regolamenti e degli obblighi

ART. 19 – RECESSO DEL COMUNE

Ai sensi dell'art. 1671 del Codice Civile, la stazione appaltante potrà recedere dal contratto, anche se è iniziata la prestazione, purché tenga indenne l'Aggiudicataria delle spese sostenute, dei lavoratori eseguiti e del mancato guadagno.

ART. 20 – RISOLUZIONE

L'Amministrazione Comunale si riserva il diritto di eseguire, a sua cura e sue spese, in ogni momento, ispezioni e controlli sull'attività svolta dalla Cooperativa al fine di accertare il regolare e buon andamento del servizio.

Qualora nel corso del contratto si accertasse che la sua esecuzione non procede secondo le condizioni stabilite, l'Amministrazione potrà fissare un congruo termine entro il quale l'aggiudicatario si deve conformare. Trascorso inutilmente detto termine, il contratto si considererà risolto ex art. 1456 del Codice Civile.

